

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi, D. Bussola,
G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,
C. Corghi, A. Del Prete, C. De Stefanis,
P. Di Marino, A. Di Mauro, R.V. Favero,
C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr,
A. Guerra, Kubisco S.r.l., M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica:
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 5.10.2026

RATIO

Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 10/2026

Editoriale	- Il passaggio generazionale: una politica industriale che guarda al futuro	3
Il Notaio consiglia	- Adeguamento statutario dopo il D.Lgs. 47/2026	4
Ultime notizie dalla banca	- Euribor manipolato: dopo la Corte di giustizia la tutela del mutuatario passa per la prova e per il diritto nazionale	5
Notizie in breve		6

Società di persone

Socio	- Diritti del socio nelle società di persone	8
--------------	--	----------

Società di capitali

Governance	- Riforma della governance societaria nel D.Lgs. 47/2026: novità e differenze con il regime previgente	14
-------------------	--	-----------

Formulari societari

Amministrazione	- Modifica del sistema di amministrazione nella società semplice: forma, consenso dei soci ed efficacia verso i terzi	18
------------------------	---	-----------

Pratiche amministrative

Registro imprese	- Registro imprese: pratiche telematiche bloccate in fase di spedizione	22
-------------------------	---	-----------

Diritto bancario

Risparmio	- Riforma del T.U.F. e tutela dell'investitore: l'architettura del D.Lgs. 47/2026	24
------------------	---	-----------

Temi professionali

Incompatibilità	- Incompatibilità del dottore commercialista ed esperto contabile: nuove linee guida	30
------------------------	--	-----------

Passaggio generazionale

Partecipazioni	- Controllo di diritto e controllo di fatto	36
-----------------------	---	-----------

Strumenti di prevenzione della crisi d'impresa

Costi aziendali	- Negoziazione assistita in materia di famiglia adempimenti successivi	42
------------------------	---	-----------

Bilancio e controllo di gestione

Bilancio	- OIC 5: bilanci di liquidazione	44
-----------------	----------------------------------	-----------

Gestione d'impresa

Concorrenza sleale	- Criteri di quantificazione del danno da violazione della proprietà industriale	48
---------------------------	--	-----------

Crisi d'impresa e insolvenza

Merito creditizio	- Credito all'impresa in crisi: doveri e responsabilità della banca	52
--------------------------	---	-----------

Approfondimenti

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	58
Quesito Agenzia Entrate	- Passaggio generazionale tramite patto di famiglia	60

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST
Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

INCOMPATIBILITÀ DEL DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE: NUOVE LINEE GUIDA

SOMMARIO

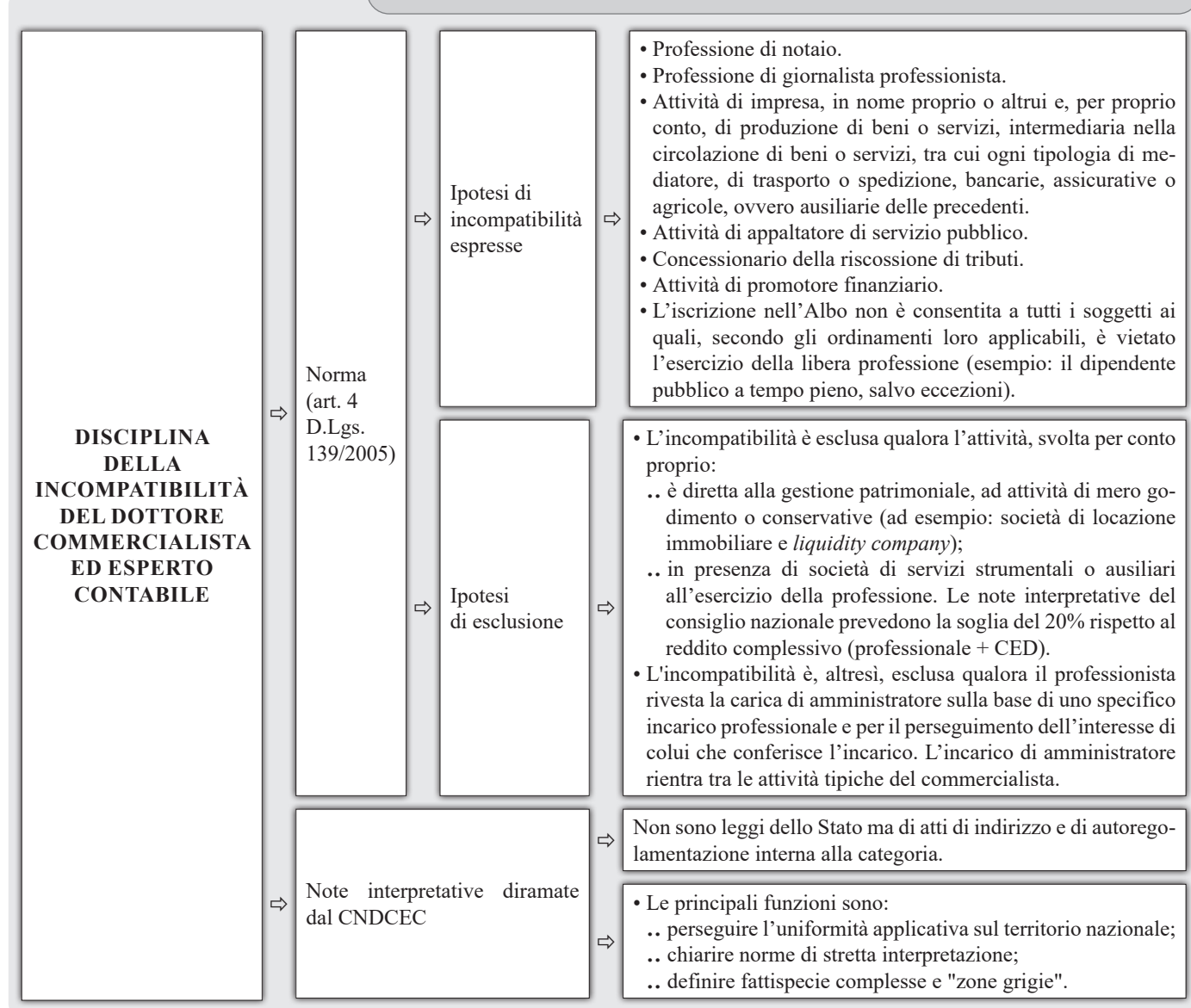
- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 4 D.Lgs. 28.06.2005, n. 139

La disciplina dell'incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è disposta dall'art. 4 D.Lgs. 28.06.2005, n. 139. Il principio generale è che l'incompatibilità sussiste solo rispetto all'esercizio concreto e fattuale dell'attività vietata (anche se non abituale o non prevalente), non per la mera titolarità di una qualifica o per la sola iscrizione a un albo. L'attività vietata più eclatante è quella di impresa.

La norma è molto scarna per cui la stessa viene integrata dalle periodiche Note Interpretative del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Le ultime note interpretative risalivano al 2012. In data 13.01.2026, il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 5 con cui ha reso noto che, il 18.12.2025 ha approvato il documento "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 D.Lgs. 139/2005", elaborato dalla Commissione di studio "Deontologia" nell'ambito dell'Area di delega "Compensi professionali e deontologia".

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

17 CASISTICHE
ELABORATE
DALLE LINEE GUIDA

- Le Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 D.Lgs. 139/2005 diramate il 13.01.2026 contemplano 17 casistiche tipiche che erano presenti anche nella precedente versione del 2012 ma che vengono qui aggiornate.

Tavola n. 1

Caso			Esito	Note
1	Attività di impresa		Incompatibile	Si segnalano come rientranti in questa fattispecie i casi in cui l'iscritto, a scopo lucrativo, mette in contatto, per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione.
2	Socio di società semplice	Attività agricola iscritto IAP	Incompatibile	Si veda il tema dell'Attività d'impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative.
		Attività professionale	Compatibile	La società semplice è una modalità alternativa allo studio associato per svolgere attività professionale.
3	Socio di S.n.c. regolare o irregolare		Incompatibile	Si tratta di una classica modalità per svolgere l'attività imprenditoriale.
4	Socio accomandatario di S.a.s. regolare o irregolare			
5	Socio accomandante di S.a.s.		Compatibile	Non è ammessa la procura per singolo affare.
6	Socio di società di capitali		Compatibile	Anche in relazione a partecipazioni rilevanti.
			Da valutare (si veda il caso n. 11)	Qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere effettuata avendo riguardo a tali circostanze, sulla base dei criteri esposti al Caso 11.
			Incompatibile	Nel caso in cui si ingerisca in qualunque modo nella gestione della società, anche solo formulando direttive di indirizzo che alterino l'indipendenza di giudizio e l'autonomia che la legge assegna all'organo amministrativo.
7	Accomandatario di S.a.p.a.		Incompatibile	Nella società in accomandita per azioni la gestione dell'impresa è rimessa esclusivamente ai soci accomandatari, di diritto amministratori (art. 2455, c. 2 c.c.).
8	Accomandante di S.a.p.a.		Compatibile	La figura del socio accomandante, per definizione, non collima con l'esercizio dell'attività di impresa.
			Da valutare	Qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto accomandante gestisca, amministri o liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, la valutazione dovrà essere effettuata avendo riguardo al materiale esercizio e non alla veste formale della partecipazione societaria, con obbligo di ulteriore attivazione dei connessi procedimenti nelle competenti sedi giudiziarie e/o disciplinari.
9	Socio di società cooperative (artt. 2511 e ss. c.c.), mutue assicuratrici (artt. 2546 e ss. c.c.), società consortili (artt. 2615-ter ss. c.c.) e altri enti commerciali		Compatibile	Valgono tutte le considerazioni riportate al Caso 6 (in tema di socio di società di capitali).
10	Non socio, ma consigliere delegato o presidente o amministratore unico o liquidatore di società di capitali o di società ed enti di cui al caso 9 con ampi (o tutti) i poteri gestionali		Compatibile	• L'Ordine territoriale dovrà accertare che non siano comprovabili, in base a qualunque atto o documento acquisito: a) un interesse economico prevalente dell'iscritto, come definito al Caso 11 ("Iscritto all'albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società di cui al punto Caso 9 e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali"); b) una situazione di influenza dominante, dimostrata da atti o fatti, che possono prescindere dal conforto di rapporti giuridici e/o di parentela o affinità. • In tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.

INCOMPATIBILITÀ

temi professionali

Tavola n. 1 (segue)

Caso		Esito	Note
11	Socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società di cui al caso 9 e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali	Incompatibile	• L'interesse economico prevalente sussiste quando: .. sussiste influenza rilevante o notevole, anche quando la volontà è impeditiva della diversa volontà degli altri soci; .. controllo <i>ex art.</i> 2359 c.c.
			Nota 1 • L'Ordine territoriale dovrà accertare che non siano comprovabili, in base a qualunque atto o documento acquisito: a) un interesse economico prevalente dell'iscritto; b) una situazione di influenza dominante, dimostrata da atti o fatti, che possono prescindere dal conforto di rapporti giuridici e/o di parentela o affinità. • In tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.
			Nota 2 Per quanto riguarda l'incompatibilità con la carica di consigliere con poteri limitati in società di capitali nelle quali il potere decisionale spetta al Consiglio di amministrazione e solo taluni poteri vengano delegati ai consiglieri, questa è da ritenersi esclusa in ragione dell'influenza rilevante che il socio amministratore può esercitare. Infine, si deve ritenere compatibile la carica di liquidatore, a condizione però che la società non abbia adottato in alcun modo l'esercizio temporaneo delle attività d'impresa e, dunque, l'attività dell'iscritto abbia carattere meramente liquidatorio.
12	Iscritto all'albo socio unico di società di capitali illimitatamente responsabile	Compatibile	L'attività è compatibile in quanto il socio unico illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 2325, c. 2 c.c. e dell'art. 2462, c. 2 c.c., risponde solidalmente e in via subordinata alla previa escussione della società, delle obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti di terzi.
		Incompatibile	Quando ad essa si abbinano un concreto esercizio di attività d'impresa da parte dell'iscritto, attraverso poteri (di fatto o di diritto) gestori, ravvisandosi in tal caso un esercizio dell'attività d'impresa per conto proprio, fattispecie rientrante tra quelle incompatibili in base ai casi precedenti.
13	Attività di revisione legale quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità illimitata	Compatibile	Deriva dal chiaro disposto della Direttiva 2006/43/CE e dal D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, i quali - sia per il principio di specialità, sia in quanto norme successive all'art. 4 <i>de quo</i> - chiaramente derogano alle disposizioni del D.Lgs. 139/2005.
14	Attività fiduciaria quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità illimitata		
15	Socio d'opera	Società di persone	Incompatibile
		Società di capitali	Compatibile
16	Impresa familiare	Titolare	Incompatibile
		Familiare	Compatibile
17	Attività agricola	Compatibile	Mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti o conferiti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l'iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l'attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo.
		Incompatibile	L'incompatibilità si rileva, invece, laddove la vendita o il conferimento dei prodotti agricoli - per quantità e fatturato - configura non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa. È ritenuto incompatibile l'esercizio di attività d'impresa agricola con l'esercizio dell'attività professionale laddove l'iscritto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

IPOTESI DI ESONERO DALLA INCOMPATIBILITÀ

Par. 5 Note interpretative

- Dall'esame svolto emerge che il professionista risulterebbe particolarmente limitato nella gestione di una società immobiliare (che non si configuri come una immobiliare di gestione) o di una società di servizi. In altre parole, alla luce dell'analisi condotta, l'iscritto non potrebbe essere socio unico e amministratore delegato di una S.r.l. che svolge attività immobiliare (di costruzione) o di centro servizi per lo studio in quanto si tratterebbe di una attività di impresa.
- Le Note interpretative prevedono delle specifiche previsioni derogatorie.

IPOTESI DI ESONERO DALLA INCOMPATIBILITÀ (segue)

- **Esclusione normativa** (art. 4, c. 2 D.Lgs. 139/2005)

5.1 Attività d'impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservativa

5.2 Attività d'impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione

5.3 Qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico

- L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla **gestione patrimoniale**, ad attività di **mero godimento o conservative**, nonché in presenza di **società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione**, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di **amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale** e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

Nota metodologica

Le ipotesi di esclusione trovano applicazione in relazione alle società che ricadono nei casi di incompatibilità illustrati in precedenza. In sostanza, se l'incompatibilità non sussiste per un'attività imprenditoriale, la stessa non sussiste nemmeno per le società di godimento immobiliare e di servizi.

Esempi

- Il professionista è socio accomandante di una S.a.s. di gestione immobiliare;
- Il professionista è socio di minoranza e amministratore di un CED.
- In questi casi non viene esaminata l'ipotesi di esclusione in quanto l'incompatibilità non sussiste nemmeno se viene svolta l'attività di impresa commerciale (ad esempio una attività industriale).

- L'attività è compatibile **se volta alla gestione patrimoniale immobiliare e mobiliare di pura gestione**. Non è ammessa la **compravendita di immobili, la costruzione, attività di B&B o di affitta camere**. In sostanza, in relazione alla gestione immobiliare, il professionista può svolgere una attività di locazione immobiliare, di gestione di terreni senza essere IAP. In relazione alla gestione mobiliare, il professionista può svolgere, ad esempio, attività di gestione di liquidità, in forma individuale o societaria, sia statica che dinamica (es. *liquidity company*).

Esempio

Società di mezzi: tenuta contabilità, domiciliazione, segreteria, paghe e simili. Si tratta delle c.d. attività prive di particolare contenuto intellettuale.

Casi di compatibilità

- Se l'unico cliente è il professionista, in questo caso la società è per definizione ausiliaria allo svolgimento della professione.
- Fatturato professionista o quota fatturato studio o STP prevalente rispetto a quota fatturato società di servizi al netto di quanto fatturato al professionista:
 - .. con le vecchie note interpretative la prevalenza si valutava con la soglia del 50%, con le nuove note interpretative la prevalenza si valutava con la soglia del 20%;
 - .. qualora fosse accertato che la parte di fatturato della società di servizi strumentali o ausiliari riferibile all'iscritto, così come sopra determinata, **fosse superiore al 20%** del proprio fatturato professionale (di cui alla posizione Iva individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato e/o STP), i servizi offerti da detta società non sarebbero qualificabili come "strumentali" o "ausiliari" e la causa di esclusione di cui trattasi non sarebbe applicabile.
- Informativa n. 70/2026: chiarimenti su:
 - .. criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED;
 - .. corretta decorrenza e applicazione della disciplina transitoria.

- L'assunzione di incarichi di amministrazione rientra tra le attività tipiche del dottore commercialista.
- Il discrimine tra attività consentita e vietata, quindi, è stato ricondotto al concetto di amministrazione su mandato ricevuto dal cliente in considerazione della propria specifica competenza professionale, in contrapposizione con l'amministrazione di società svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse imprenditoriale proprio.
- Utili elementi probatori per giustificare il mandato:
 - .. mandato specifico scritto conferito dal cliente;
 - .. mandato fiduciario con data certa;
 - .. parcellazione dei compensi;
 - .. mancata attribuzione di utili o dividendi (o rinuncia agli stessi) o loro assegnazione in misura non significativa e materiale per i fini sopra esposti;
 - .. assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale dell'iscritto;
 - .. partecipazione in misura del tutto irrilevante al capitale della società;
 - .. situazioni temporanee di estrema urgenza e impossibilità ad agire diversamente in assenza dei criteri sopra esposti, come nelle ipotesi di successione, eredità, donazioni, divorzi e simili. Si intende come situazione temporanea un periodo non superiore a 3 anni.

Par. 5 Note interpretative

INCOMPATIBILITÀ

temi professionali

**DISCIPLINA TRANSITORIA
RELATIVA
ALLA INCOMPATIBILITÀ
DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI**

DISCIPLINA TRANSITORIA

- Come si è avuto modo di illustrare, a partire dal 2026 la soglia per valutare la prevalenza del fatturato professionale rispetto a quello del CED è scesa dal 50% al 20%. Ciò rende più difficile inserire l'attività di servizi nell'alveo delle attività ausiliarie all'esercizio della professione. L'Informativa n. 72/2026 è corredata di un foglio elettronico che propone degli esempi di calcolo della disciplina transitoria, che qui proponiamo per l'anno 2026 e l'anno 2029.

- In relazione alla società di servizi la soglia del 20% entrerà in vigore gradualmente a partire dal 2026. A partire dal 2026 verranno considerati 4 anni invece dei 5 previsti precedentemente ed invece dei 3 previsti a regime.

Sintesi			
Anno	Periodo di rilevazione	Quota	
Primo: 2026	Quadriennale	20% fatturato anno in corso/50% precedenti	Fase transitoria
Secondo: 2027	Quadriennale	20% fatturato ultimi 2 anni/50% primi 2 anni	
Terzo: 2028	Quadriennale	20% fatturato ultimi 3 anni/50% primo anno	
Quarto: 2029	Triennale	20% fatturato per tutte le annualità	Fase a regime

Tavola n. 2

Conteggi anno 2026

		2023	2024	2025	2026		
Fatturato Individuale	+	100.000,00	110.000,00	90.000,00	120.000,00		• Si deve sommare il fatturato professionale: .. individuale; .. da studio associato; .. da STP e si calcola la media del quadriennio.
Fatturato Studio Associato (pro quota)	+	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00		
Fatturato STP (pro quota)	+	50.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	Media	
Fatturato Professionale Complessivo (A)	=	200.000,00	210.000,00	190.000,00	240.000,00	210.000,00	
		2023	2024	2025	2026		
Fatturato complessivo lordo società di servizi	+	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00		• Si calcola il fatturato del CED: .. il fatturato deve essere depurato della quota diretta al professionista o allo studio o alla Stp cui partecipa; .. deve essere ragguagliato alla quota di possesso alla società di servizi.
Fatturato società verso professionista e/o Studio Ass. e/o STP partecipata	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Fatturato società di servizi netto riferito al professionista (B)	+	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00		
Percentuale partecipazione professionista alla società di servizi	%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	Media	
Fatturato società di servizi di riferimento calcolo (C)	=	99.000,00	104.500,00	110.000,00	115.500,00	107.250,00	
		2023	2024	2025	2026		
Fatturato Professionale Complessivo (A)	+	200.000,00	210.000,00	190.000,00	240.000,00		Fatturato professionale riferibile all'iscritto
Fatturato società di servizi riferito al professionista (C)	+	99.000,00	104.500,00	110.000,00	115.500,00		Fatturato CED riferibile all'iscritto
Fatturato Complessivo dell'iscritto (A+C)	=	299.000,00	314.500,00	300.000,00	355.500,00		Somma del fatturato professionale e CED
Percentuale per calcolo (%)	%	50,00%	50,00%	50,00%	20,00%	Media	Incidenza fatturato CED applicabile a seconda degli anni
Fatturato imputabile al professionista per calcolo	=	149.500,00	157.250,00	150.000,00	71.100,00	131.962,50	Fatturato CED massimo tollerato
						Media	
Fatturato società di servizi riferito al professionista		99.000,00	104.500,00	110.000,00	115.500,00	107.250,00	Fatturato effettivo
Esito verifica		Entro %	Entro %	Entro %	Oltre %	Compatibile	Confronto tra effettivo e tollerabile
Il professionista risulta compatibile in quanto il confronto va operato sulla media.							

Tavola n. 3

Conteggi anno 2029

		2027	2028	2029		
Fatturato individuale	+	110.000,00	100.000,00	90.000,00		• Si deve sommare il fatturato professionale: .. individuale; .. da studio associato; .. da STP. • Si calcola la media del triennio perchè la norma è a regime.
Fatturato Studio Associato (pro quota)	+	100.000,00	120.000,00	130.000,00		
Fatturato STP (pro quota)	+	35.000,00	40.000,00	30.000,00	Media	
Fatturato Professionale Complessivo (A)	=	245.000,00	260.000,00	250.000,00	251.666,67	
		2027	2028	2029		
Fatturato complessivo lordo società di servizi	+	250.000,00	260.000,00	240.000,00		• Si calcola il fatturato del CED: .. il fatturato deve essere depurato della quota diretta al professionista o allo studio o alla STP cui partecipa; .. il fatturato deve essere ragguagliato alla quota di possesso.
Fatturato società verso profession. e/o S.A. e/o STP partecipata	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Fatturato società di servizi netto riferito al professionista (B)	+	220.000,00	230.000,00	210.000,00		
Percentuale partecipazione professionista alla società di servizi	%	55,00%	55,00%	55,00%	Media	
Fatturato società di servizi di riferimento calcolo (C)	=	121.000,00	126.500,00	115.500,00	121.000,00	
		2027	2028	2029		
Fatturato Professionale Complessivo (A)	+	245.000,00	260.000,00	250.000,00		Fatturato professionale riferibile all'iscritto
Fatturato società di servizi riferito al professionista (C)	+	121.000,00	126.500,00	115.500,00		Fatturato CED riferibile all'iscritto
Fatturato Complessivo dell'iscritto (A+C)	=	366.000,00	386.500,00	365.500,00		Somma del fatturato professionale e CED
Percentuale per calcolo (%)	%	20,00%	20,00%	20,00%	Media	Incidenza fatturato CED applicabile a seconda degli anni
Fatturato imputabile al professionista per calcolo	=	73.200,00	77.300,00	73.100,00	74.533,33	Fatturato CED massimo tollerato
					Media	
Fatturato società di servizi riferito al professionista		121.000,00	126.500,00	115.500,00	121.000,00	Fatturato effettivo
Esito verifica		Oltre %	Oltre %	Oltre %	Incompatibile	Confronto tra effettivo e tollerabile
Il professionista risulta incompatibile in quanto il confronto va operato sulla media.						